



1.3.3. Quorum costitutivo e funzionale. Per la validità delle delibere del Consiglio di disciplina occorre la presenza della maggioranza dei componenti; le determinazioni consiliari sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di assenza del presidente ne esercita le funzioni il componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo.

Il collegio di disciplina delibera a maggioranza. In caso di assenza o di altro impedimento temporaneo di un componente, il collegio può validamente operare con la presenza di due componenti⁹. Se l'assenza o il temporaneo impedimento riguardano il presidente del collegio, questi è sostituito dal componente del collegio con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per contro, non è ammessa l'ipotesi del collegio di disciplina unipersonale, dovendosi escludere nella specie la legittimità di una decisione di un organo monocratico (cui sostanzialmente andrebbe assimilata la determinazione ad opera di un solo componente il collegio di disciplina).

2. L'AZIONE DISCIPLINARE

2.1. ATTI D'IMPULSO

L'azione disciplinare prende avvio su istanza di parte (che vi abbia interesse, e che può configurarsi anche in capo al Consiglio direttivo del Collegio territoriale), su richiesta del Pubblico Ministero, ovvero (d'ufficio:) su iniziativa di uno o più membri del Consiglio di disciplina - giusta apposita deliberazione di quest'ultimo - in seguito a notizie di abusi e mancanze, avute anche in via occasionale¹⁰ (art. 12, comma 1, r.d. n. 274/29). Perché possa legittimamente avviarsi l'iter di un'azione disciplinare occorre dunque sempre un atto d'impulso, sia pure soltanto in termini di semplice "notitia criminis", dovendosi - per converso - escludere un autonomo potere d'attivazione e(o) di (conseguente) accertamento (del Presidente del Consiglio di disciplina).

La segnalazione ("esposto") da parte di un soggetto terzo - che, si ripete, potrebbe coincidere con il Consiglio direttivo dello stesso Collegio territoriale - in merito ad un presunto illecito deontologico di un iscritto, che perviene agli uffici del Collegio

⁹ Ciò perché deve ragionevolmente ritenersi che il d.p.r. n. 137/12 configura quelli in questione come collegi imperfetti. Occorre infatti ricordare che il collegio perfetto è un modello necessario soltanto per gli organi collegiali giurisdizionali, mentre per quelli amministrativi ben può essere previsto un *quorum* strutturale inferiore al *plenum* del collegio in relazione alla peculiarità della disciplina da dettare. Sarebbe pertanto una forzatura - in assenza di una scelta legislativa (espressa) in tale senso e in mancanza, quindi, di qualsiasi regola o principio costituzionale - prevedere e(o) suggerire in questa sede (che peraltro non è di normazione, neanche a livello di fonte "secondaria") la sostituzione obbligatoria di un componente assente o temporaneamente impedito, per mezzo di "componenti supplenti"; la quale sostituzione (obbligatoria) sarebbe invece coerente con la connotazione del collegio di disciplina quale collegio perfetto.

¹⁰ Come, ad esempio, le informazioni apprese tramite la stampa.



territoriale, va trasmessa, senza indugio, al Presidente del (corrispondente) Consiglio di disciplina, per gli adempimenti di competenza.

2.2. L'ISTRUTTORIA PRELIMINARE

All'atto d'impulso segue un'attività istruttoria disciplinata dalla norma di cui al comma 2 dell'art. 12 r.d. n. 274/29, a termini della quale il Presidente del Consiglio di disciplina, verificati sommariamente i fatti, raccoglie le opportune informazioni e, dopo aver inteso l'indagato (ed eventualmente anche esponente e testimoni), riferisce al Consiglio di disciplina, il quale decide se dare luogo all'azione disciplinare.

L'esercizio della funzione istruttoria da parte del Presidente¹¹, il quale può essere coadiuvato da uno o più Consiglieri con espressa decisione del Consiglio di disciplina, deve essere volta all'accertamento obiettivo dei fatti che costituiscono violazione alle norme deontologiche. A tal fine il Presidente assume tutte le informazioni opportune per lo svolgimento delle indagini stesse e, se necessario, ha facoltà di accedere ad uffici pubblici per estrarre della documentazione utile.

All'uopo, il Presidente può ricorrere, se del caso, agli organi di polizia giudiziaria, inoltrando apposita istanza al Procuratore della Repubblica.

Si è già precisato che l'attività istruttoria sopradescritta è anteriore all'apertura del procedimento disciplinare e che, in quanto tale, non soggiace a particolari regole procedurali. Tuttavia, ciò non significa che tale attività debba ritenersi svincolata dal rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento propri di ogni azione amministrativa ma esclude unicamente la possibilità che l'indagato possa invocare l'applicazione di norme poste a tutela del diritto di difesa dell'incolpato (soprattutto quelle dettate con riferimento all'attività giurisdizionale propriamente intesa) e (o) di rilevare la violazione delle relative norme procedurali¹².

2.3. RINVIO A GIUDIZIO DISCIPLINARE

Della seduta del Consiglio di disciplina deve essere redatto apposito verbale contenente le dichiarazioni rese dal Presidente, con eventuale allegazione del rapporto scritto nonché degli atti e documenti prodotti.

¹¹ La circostanza che tali atti (istruttori) siano svolti, anziché dal presidente del Consiglio di disciplina, da un consigliere delegato dal presidente, non spiega effetti invalidanti, poiché detta delega non è espressamente vietata e perché comunque non si determina alcun pregiudizio del diritto di difesa.

¹² In altri termini, tale fase istruttoria (preliminare) si svolge preclusivamente nell'interesse pubblico a perseguire condotte deontologicamente censurabili (per salvaguardare l'integrità morale e l'onorabilità della Categoria professionale di appartenenza). È lo stesso interesse pubblico a imporre, quindi, che l'attività del Presidente sia concepita come espressione di un suo dovere (piuttosto che di un potere) di accertare (obiettivamente) i fatti ascritti al professionista, al fine di poterne riferire compiutamente al Consiglio di disciplina, al quale ultimo soltanto compete (sempre il dovere) di deliberare sull'esercizio dell'azione disciplinare. Da quanto precede discende che le poche norme che disciplinano la fase procedimentale *de qua* sono poste esclusivamente a garanzia di tale interesse pubblico, compresa la disposizione (di cui al comma 1 dell'art. 12 r.d. n. 274/29) che prevede la delibera del Consiglio di disciplina per l'avvio delle indagini preliminari in questione, ove esse siano disposte d'ufficio.



Nel caso in cui il Consiglio di disciplina ravvisi l'inesistenza di fatti e circostanze disciplinarmente rilevanti, decreta il non luogo a procedere¹³.

Laddove, invece, il Consiglio di disciplina deliberi il rinvio a giudizio disciplinare, nomina (contestualmente) il collegio (tripersonale) cui assegnare l'affare. Il Presidente del collegio (di disciplina) competente, a sua volta, nomina, a norma del comma 3, dell'art. 12 del r.d. n. 274/29, il relatore, cui vengono trasmessi gli atti relativi alla fase preliminare, e fissa la seduta di collegio per la relativa discussione (fase dell'istruttoria formale e fase decisoria) informando l'incolpato almeno dieci prima (a mezzo di raccomandata a.r.¹⁴), affinché possa presentare le sue giustificazioni sia personalmente, sia a mezzo di documenti.

2.4. PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCESSO PENALE

Una fattispecie deontologica può anche essere prevista come reato, rilevando così sia in sede disciplinare sia in sede penale¹⁵: nell'ipotesi in cui un addebito disciplinare abbia ad oggetto i medesimi fatti sottoposti a accertamento penale, il procedimento disciplinare deve essere sospeso in attesa della definizione del giudizio penale¹⁶. Detta sospensione si esaurisce con il passaggio in giudicato della sentenza che definisce il procedimento penale, senza che la ripresa del procedimento disciplinare innanzi al collegio di disciplina sia soggetta a termine di decadenza¹⁷. Invero, la prescrizione dell'illecito deontologico è sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza penale.

In caso di sospensione del procedimento disciplinare, disposta dal Consiglio di disciplina contestualmente all'adozione della delibera di rinvio a giudizio dell'incolpato, oppure in seguito (ove la notizia circa la pendenza del processo penale sopraggiunga a tale momento) dal collegio di disciplina, il Presidente del collegio di disciplina ne informa l'autorità giudiziaria (Procura della Repubblica) competente, invitandola a comunicare ogni atto relativo al procedimento penale.

¹³ La "archiviazione" del procedimento disciplinare da parte del Consiglio di disciplina, in quanto atto amministrativo, non è preclusivo del successivo esercizio (sulla base, p.e., di ulteriori acquisizioni) del potere disciplinare da parte dello stesso Consiglio per i medesimi fatti. Detta ipotesi non configura, pertanto, una violazione del principio *ne bis in idem* (In forza del quale l'incolpato non può essere giudicato due volte per lo stesso illecito disciplinare).

Il ricorso al CNGeGL presentato dall'esponente contro il provvedimento di archiviazione del Consiglio di disciplina è inammissibile, atteso che (In materia disciplinare) l'impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare, e legittimati a proporla sono solo l'iscritto contro cui si procede ed il Procuratore della Repubblica.

¹⁴ Oppure, ove possibile, a mezzo di posta elettronica certificata, in applicazione dell'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82 e s.m.i.

¹⁵ Non a caso l'art. 133, comma 1 *bis* disp. att. c.p.p., prevede la comunicazione del decreto penale di condanna anche agli enti di appartenenza dell'imputato, qualora si tratti di delitti contro il patrimonio.

¹⁶ La pregiudizialità tra giudizio penale e giudizio disciplinare è conseguenza della modificazione dell'art. 653 c.p.p. operata dall'art. 1 legge n. 97 del 2001, che quindi impone la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di quello penale ai sensi dell'art. 295 c.p.c. A riguardo, è opportuno evidenziare che l'art. 2 della legge n. 97 del 2001, con la modifica apportata all'art. 445 c.p.p., ha innovato anche alla disciplina relativa all'efficacia della sentenza di applicazione della pena su richiesta (ex art. 444 c.p.p.) nel giudizio disciplinare, prevedendo che tale sentenza ha efficacia nei procedimenti disciplinari quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed alla affermazione che l'imputato lo ha commesso (cfr. Corte costituzionale n. 186 del 2004). Ne consegue che la decisione emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. è suscumbibile nel contesto di sentenza irrevocabile, di cui all'art. 653 c.p.p., ed al pari di quest'ultima ha efficacia nel procedimento disciplinare, ex art. 295 c.p.p.

¹⁷ Cfr. Cassazione civile, sez. un. 25 luglio 2011, n. 16169.



A seguito del passaggio in giudicato della sentenza penale, il collegio di disciplina delibera la ripresa del procedimento disciplinare.

La pregiudizialità tra procedimento disciplinare e processo penale non deve indurre a ritenere che - in virtù di un'ipotetica prevalenza (sopravvenuta) del secondo sul primo - non sia consentita, ai fini dell'irrogazione della sanzione disciplinare, una nuova valutazione dei fatti materiali accertati con sentenza penale di condanna (passata in giudicato).

Infatti, il giudizio in ordine all'esistenza e configurabilità dell'illecito disciplinare, costituente il necessario presupposto dell'applicazione della relativa sanzione (amministrativa), è sempre devoluto alla valutazione autonoma del collegio di disciplina¹⁸.

3. TRATTAZIONE E DECISIONE COLLEGIALE DELL'AFFARE DISCIPLINARE

3.1. IL CONTRADDITTORIO NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Si è già detto che, a seguito del rinvio a giudizio dell'indagato (da parte del Consiglio di disciplina, con contestuale designazione del collegio competente e, quindi, rimessione dell'affare disciplinare a quest'ultimo), il presidente del collegio di disciplina fissa la seduta di trattazione, informandone l'incolpato almeno 10 giorni prima¹⁹, invitandolo a comparire avanti al collegio di disciplina per essere sentito e(o) presentare eventuali documenti a sua discolpa²⁰.

La tutela del contraddittorio nei confronti del professionista sottoposto a procedimento disciplinare richiede che la convocazione suddetta contenga una contestazione dell'addebito. Tuttavia, la contestazione degli addebiti non esige una completa e

¹⁸ In questo senso anche l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che aveva efficacemente ribadito la "indipendenza" del collegio (giudicante) anche con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 6 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 ("Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie, ecologia"; articolo abrogato dall'art. 136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185) : "nel caso in cui il sindaco segnali [...] che un geometra è incorso in violazione della disciplina urbanistica, il Co[nsiglio di disciplina] è tenuto ad effettuare una propria autonoma valutazione dell'illecito, ai fini dell'irrogazione di una sanzione disciplinare, ancorché il professionista abbia già subito una condanna penale, che rileva solo per l'accertamento del fatto" (Cassazione S.U. civ. n. 11780/92).

¹⁹ E' bene ricordare che l'inosservanza del termine minimo di 10 giorni può essere motivo di richiesta da parte del ricorrente di annullamento di tutto il procedimento. Nondimeno, deve però osservarsi che il carattere perentorio di tale termine è escluso *in nuce* dalla circostanza che la *ratio* della norma è semplicemente consentire all'incolpato di predisporre un'efficace difesa, finalità che potrebbe non essere in alcun modo frustrata dall'inosservanza della disposizione medesima. Per stabilire, dunque, se detto inadempimento costituisca un vizio di legittimità del procedimento occorre verificare se nel caso concreto il ritardo abbia effettivamente impedito al professionista di presenziare alla seduta di collegio di disciplina spiegando tutte le difese possibili a propria discolpa.

²⁰ La spedizione (a mezzo lettera raccomandata a/r) della comunicazione entro un congruo termine, idoneo a informare in tempo utile il destinatario della seduta del collegio (giudicante), esonera quest'ultimo dall'attendere che gli pervengano le attestazioni di ricevimento della missiva medesima. In altri termini, non occorre la certezza circa la ricezione della convocazione da parte dell'interessato, essendo sufficiente la presunzione della conoscenza della raccomandata spedita tempestivamente all'indirizzo di residenza o domicilio dello stesso.



particolareggiata esposizione dei fatti che integrano l'illecito²¹, essendo invece sufficiente che l'incolpato, attraverso la lettura dell'incolpazione, sia posto in grado di approntare la propria difesa in modo efficace²².

3.2. ACCESSO AI DOCUMENTI

L'azione disciplinare è caratterizzata dalla trasparenza: l'incolpato e il suo difensore²³ possono accedere a tutti gli atti del relativo procedimento. Nondimeno, la circostanza che l'art. 12 del r.d. 274/29, apra (sostanzialmente) la procedura dell'accesso dell'interessato soltanto dopo l'avvenuta incolpazione non significa affatto che la fase antecedente possa ritenersi impermeabile rispetto a qualunque istanza informativa del predetto. E ciò in quanto vige il principio che chiunque subisca un procedimento di controllo o ispettivo ha un interesse qualificato a conoscere tutti i documenti utilizzati nell'esercizio del potere di vigilanza, a cominciare dagli atti di iniziativa (quali le domande e le richieste da cui scaturisca un obbligo di provvedere) e di preiniziativa (come gli esposti o le denunce che attivino procedimenti officiosi dell'amministrazione)²⁴.

Ad ogni buon conto, il diritto di accesso (ovvero di prendere visione dei documenti e di estrarne copia) non è un'azione popolare spettante a chiunque, ma soltanto a chi abbia un interesse *"diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata o collegata al documento al quale è richiesto accesso"* (Legge n.241/1990 articolo 22 comma 1 lettera b).

A fronte di questa prospettazione (di tale interesse giuridicamente rilevante), il Presidente del Consiglio di disciplina o il Presidente del collegio di disciplina, a seconda dei casi, non avrà alcun sindacato sulla veridicità o meno di quanto affermato dal soggetto richiedente, che dovrà esternare le ragioni per cui intende accedere agli atti e, soprattutto, gli scopi alla cui realizzazione il diritto di accesso è preordinato.

²¹ "...anche il riferimento a fatti oggetto di un procedimento penale (nella specie, a carico di un odontoiatra imputato del reato di concorso in esercizio abusivo della professione per aver favorito lo svolgimento di prestazioni odontoiatriche nel proprio studio professionale da parte di soggetto a ciò non abilitato, del quale era stato prestanome) è sufficiente ad integrare una valida contestazione dell'addebito disciplinare" (Cassazione civile sez. III, n. 2296/04).

²² "...senza rischio di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli o diversamente qualificabili sotto il profilo della condotta professionale a fini disciplinari" (Cassazione S.U. clv. n. 11780/92, Cassazione civile sez. III, n. 18505/06).

²³ Che può essere tanto un legale (avvocato) quanto un esperto di fiducia (Cassazione sez.III, 23 maggio 2006 n.12122, Cassazione sez. Unite 18 aprile 1988 n.3044, Cassazione sez. III, 16 gennaio 2007 n.835)

²⁴ Per contro, in capo al terzo che ha presentato l'esposto - sulla base del quale ha avuto luogo l'istruttoria preliminare ad un procedimento disciplinare nei confronti di un professionista - il diritto di accedere agli atti con cui il Consiglio di disciplina ha valutato i fatti (narrati nell'esposto) sorge solo in seguito all'esercizio dell'azione disciplinare o alla deliberazione di non luogo a procedere (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, n. 7111/06, che peraltro fa salvo il generale potere-dovere del [Consiglio di disciplina] di negare l'accesso agli atti riguardanti un procedimento disciplinare nei confronti di un professionista che contengano dati sensibili del medesimo).

Per quanto attiene invece alla necessità di bilanciare il diritto di accesso agli atti (amministrativi) del procedimento disciplinare con la tutela dei soggetti i cui dati personali siano contenuti nella documentazione richiesta, deve ritenersi che la riservatezza delle persone citate nell'esposto (oltre che del suo firmatario, qualora i fatti ivi narrati non siano per forza di cose riconducibili a quest'ultimo), di cui l'indagato o incolpato chiedi l'ostensione, possa essere garantita mediante la mascheratura dei nominativi.



3.3. DISCUSSIONE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del r.d. n. 274/29, nel giorno stabilito e indicato nella convocazione dell'incolpato si svolge la discussione in ordine ai fatti oggetto del procedimento. Nel corso della seduta (del collegio di disciplina) di discussione del procedimento disciplinare ha luogo l'istruttoria formale: vengono sentiti il relatore, l'incolpato (e/o il suo difensore²⁵) ed eventuali testimoni e(o) l'esponente.

"Ove l'incolpato non si presenti o non faccia pervenire documenti a sua discolpa, né giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza" (art. 12, comma 5, r.d. n. 274/29).

In caso di rinvio (anche per l'esigenza sopravvenuta di nuovi accertamenti) della seduta (di discussione) del collegio occorre procedere ad una nuova convocazione dell'incolpato.

3.4. LA DECISIONE (DELIBERA COLLEGIALE)

Terminata la discussione, il collegio di disciplina adotta immediatamente, oppure in un secondo tempo²⁶, l'eventuale decisione sul merito.

La seduta del collegio di disciplina non è pubblica e le decisioni sono adottate senza la presenza degli interessati. Tuttavia, della seduta medesima deve essere assicurata una puntuale verbalizzazione.

La decisione collegiale può essere di archiviazione (o "assoluzione") oppure di adozione della sanzione. In caso di pronuncia di pene disciplinari, la deliberazione va presa su fatti sicuramente accertati e non sulla base di meri convincimenti o sospetti. Occorre, tuttavia, precisare che nel procedimento disciplinare l'apprezzamento della rilevanza dei fatti accertati rispetto alle incolpazioni formulate e la scelta della sanzione (che, si badi, dovrebbe comunque ispirarsi alla graduale crescita della "pena" a fronte di addebiti progressivamente più gravi) appartengono alla esclusiva competenza del collegio di disciplina.

Invero, la mancata tipizzazione degli illeciti comporta che le sanzioni (tassativamente previste) non sono collegate a specifiche fattispecie deontologiche, con la conseguenza che il collegio di disciplina, nell'irrogare la sanzione, non è tenuto a

²⁵ L'incolpato ha la facoltà di avvalersi della assistenza di un difensore o di un esperto di fiducia, ma l'affermazione di tale facoltà di difesa non impone, nel silenzio della legge, alcun obbligo procedimentale a carico dell'organo disciplinare, dalla cui violazione possa conseguire l'illegittimità del procedimento. Ne consegue che l'assenza di un difensore tecnico non è causa di nullità del procedimento (e non confligge con i principi costituzionali del diritto di difesa), posto che sia il collegio di disciplina, sia il professionista discutono di vicende tecniche che entrambi sono perfettamente in grado di valutare in base alla propria esperienza e professionalità. Ad ogni buon conto, che il contraddittorio possa aver luogo anche a mezzo della (mera) produzione di documenti o attraverso un'apposita delega ("ad litem") a un difensore deve essere segnalato nell'avviso di convocazione dell'incolpato (Cfr. Cassazione, sez. III, 23 maggio 2006 n.12122 e ss. uu. 18 aprile 1988 n.3044).

²⁶ Infatti, nella normativa che regola il procedimento non è prescritta la continuità della fase decisoria dopo la conclusione della discussione, né la lettura del dispositivo in seduta di Consiglio. Anzi, dalla disciplina *de qua* emerge l'obbligo del collegio di disciplina di rinviare la seduta ove l'incolpato abbia addotto un legittimo impedimento a presenziarvi.



seguire l'ordine previsto dall'art. 11 r.d. n. 274/29 e che ad una medesima mancanza può corrispondere l'applicazione alternativa di sanzioni di diversa gravità, secondo la discrezionale valutazione del collegio medesimo, il quale deve tuttavia dar conto della sua scelta con adeguata motivazione.

Le sanzioni comminabili sono solo quelle tipicamente previste dall'articolo 11 del r.d. n. 274/1929.

4.IL PROVVEDIMENTO FINALE: LA SANZIONE

4.1. IL CONTENUTO

Il provvedimento sanzionatorio contiene l'intestazione del collegio di disciplina (del Consiglio di disciplina) del Collegio territoriale con l'indicazione dei consiglieri che hanno partecipato alla trattazione del procedimento e alla sua definizione (decisione finale), dell'incolpato, dell'addebito (contestato) con le norme e(o) principi deontologici violati, oltre che della data in cui è stato adottato.

Il provvedimento reca infine il "dispositivo" (ossia la sanzione), con la sottoscrizione del Presidente del collegio di disciplina, e l'indicazione dell'autorità cui ricorrere (ai fini della sua impugnazione) e dei relativi termini (vale a dire, che avverso lo stesso provvedimento "è dato ricorso al Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati ai sensi dell'articolo 15 del r.d. n.274/1929 entro trenta giorni dalla notificazione").

4.2. LA MOTIVAZIONE

Come è stato anticipato nei paragrafi precedenti, è necessario che la decisione del collegio di disciplina sia adeguatamente motivata. Tuttavia, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione, il collegio di disciplina non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'incolpato, essendo sufficiente che lo stesso giustifichi l'uso del potere discrezionale attribuitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ritenute di preponderante rilievo.

All'uopo si rammenta che, in generale, l'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo non può ritenersi violato quando, anche a prescindere dal testo letterale dell'atto finale, i documenti dell'istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta. Pertanto, in ordine alla "motivazione" occorre distinguere il provvedimento finale (cioè quello che viene comunicato all'incolpato), al quale la stessa va riferita, dalla deliberazione del collegio di disciplina che ne dispone l'irrogazione.

Infatti, poiché il rispetto dell'obbligo di motivazione non va valutato in astratto (ma con riferimento alla possibilità concreta del professionista di conoscere le ragioni poste a fondamento della sanzione comminatagli), il provvedimento disciplinare deve



considerarsi adeguatamente motivato a fronte di un rinvio²⁷ (contenuto nel provvedimento medesimo) alla relativa deliberazione ovvero (anche tramite quest'ultima) ai documenti istruttori.

4.3. LA ESECUTIVITÀ

La natura amministrativa del procedimento disciplinare rileva ai fini dell'immediata esecutività del relativo provvedimento sanzionatorio (come di ogni altro provvedimento amministrativo). Deve però osservarsi che (in caso di ricorso al Consiglio Nazionale) sarebbe astrattamente ipotizzabile l'ammissibilità della domanda (incidentale) di sospensione dell'efficacia della decisione disciplinare impugnata; e ciò in applicazione analogica della disciplina (generale) del processo amministrativo. A questa ricostruzione osta, tuttavia, l'impossibilità di scindere il procedimento giurisdizionale dinnanzi al CNGeGL in due fasi: una camerale all'esito della quale il giudicante si pronuncia (con ordinanza) sull'istanza cautelare, l'altra di decisione nel merito (con sentenza) in pubblica udienza. Infatti, l'art. 8 del d.m. 15 febbraio 1949 prevede un'unica sede, *recte* momento decisorio del CNGeGL (quale giudice speciale): in camera di consiglio, e con sentenza²⁸!

4.4. LA NOTIFICAZIONE

L'articolo 15, comma 1, del r.d. n. 274/29 stabilisce che "...[...i provvedimenti sanzionatori del Consiglio di disciplina territoriale ...], sono notificat[i] agli interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno²⁹...", ferma restando la necessità che la notificazione delle sanzioni disciplinari di censura, sospensione e cancellazione avvenga tramite ufficiale giudiziario, ai sensi del precedente articolo 11, comma 3.

²⁷ <<La motivazione "per relationem" del provvedimento disciplinare [ovvero tramite rinvio alla deliberazione conforme del collegio di disciplina], non costituisce violazione dell'obbligo di cui all'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241, atteso che detta modalità di estrinsecazione della volontà dell'Amministrazione è idonea a soddisfare adeguatamente l'esigenza, tutelata dalla norma, che il soggetto interessato sia posto nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che sono a fondamento della decisione>> (T.A.R. Cagliari, n. 90/03).

²⁸ Fanno inoltre propendere per la soluzione negativa le circostanze che: a) il requisito (necessario ai fini della concessione della misura cautelare in questione) del *periculum in mora* (ovvero il rischio di subire un pregiudizio grave e irreparabile in attesa della definizione del giudizio dinnanzi al CNGeGL) sarebbe teoricamente ravvisabile solo in ordine a determinate sanzioni (quali la sospensione e la cancellazione dall'albo professionale); b) ove il legislatore avesse inteso ammettere l'effetto sospensivo (automatico) del ricorso (avverso tutti i provvedimenti sanzionatori) l'avrebbe esplicitamente previsto (come ha fatto con disposizioni espresse di altri ordinamenti professionali). E circa la possibilità, prospettata da una parte (minoritaria) della dottrina, di applicare per via di interpretazione analogica (poiché in *bonam partem*) dette disposizioni deve rilevarsi il loro carattere (non soltanto "speciale", ma anche) "eccezionale", poiché esse derogano (nonostante la possibilità riconosciuta a chi dovesse aver subito un provvedimento disciplinare ingiusto di spiegare un'azione risarcitoria) alla regola generale dell'immediata esecutività di tutti gli atti amministrativi. Tale natura "eccezionale", pertanto, esclude *in nuce* la possibilità di un'applicazione, per via di interpretazione analogica, delle disposizioni in parola a realtà e soggetti diversi rispetto a quelli per cui risultano (espressamente) dettate.

²⁹ Oppure, ove possibile, a mezzo di posta elettronica certificata, in applicazione dell'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82 e s.m.i.



Tra gli "interessati" di cui alla disposizione sopra riportata rientra, indiscutibilmente, anche il Procuratore della Repubblica. Ciò in quanto la norma richiede un coordinamento sistematico con le statuizioni contenute al comma 2 dello stesso articolo 15, che dà la possibilità al Pubblico Ministero di proporre ricorso avverso i provvedimenti disciplinari entro quindici giorni dalla loro notificazione³⁰.

Le comunicazioni di cui sopra, a firma del Presidente del collegio (di disciplina) giudicante, sono eseguite dagli uffici del Collegio territoriale.

A riguardo, è opportuno chiarire che, in virtù della recente riforma che ha portato all'istituzione dei Consigli di disciplina (con la devoluzione ad essi della funzione disciplinare), s'impone (d'ora in avanti) la necessità di operare il dovuto distinguo tra "Collegio-Ufficio" e "Collegio-Istituzione", e quindi di evitare qualsivoglia ingerenza del Consiglio direttivo (del Collegio territoriale-Istituzione) nella funzione disciplinare, anche (e soprattutto) laddove trattasi - come nel caso delle attività in commento - di semplici adempimenti esecutivi e(o) meramente attuativi di determinazioni (collegiali) altrui!

4.5. LE SANZIONI

- 4.5.1. Avvertimento. L'avvertimento consiste nella rappresentazione al colpevole delle mancanze commesse, esortandolo a non ricadervi. Esso è dato con lettera (raccomandata) del Presidente del collegio di disciplina su delega dell'organo medesimo.
- 4.5.2. Censura. La censura è una rappresentazione delle mancanze commesse accompagnate da una formale nota di biasimo, ed è notificata all'iscritto per mezzo dell'ufficiale giudiziario.
- 4.5.3. Sospensione dall'esercizio della professione. La sospensione, che comporta la cessazione dell'attività professionale in corso, non può avere durata maggiore di sei mesi³¹(essa invece non è soggetta a limiti di tempo qualora sia disposta per morosità, ai sensi dell'art. 2 legge n. 536/49).
In passato, e presso diversi Collegi territoriali, si era inveterata la prassi di fare decorrere gli effetti della sospensione a partire dal trentunesimo giorno successivo alla notifica (a mezzo di ufficiale giudiziario) del relativo provvedimento³². D'uopo giova evidenziare che è assolutamente legittimo (in

³⁰ Per contro non può considerarsi "interessato" nei termini sopra descritti anche l'eventuale esponente; la comunicazione a quest'ultimo discende tuttavia dal dovere di correttezza gravante sul collegio di disciplina.

³¹ Unica ipotesi in cui la sospensione (quale sanzione) può avere una durata superiore ai sei mesi, i.e. fino a due anni, è quella contemplata dall'art. 29, comma 2, del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380.

³² Con riferimento a tale eventualità deve però osservarsi, attesa la specificità della materia disciplinare, che: a) il differimento dell'efficacia della sanzione può trovare giustificazione unicamente nell'opportunità di salvaguardare la



via generale) differire l'efficacia di un (qualsiasi) provvedimento amministrativo nel tempo. Né può escludersi, aprioristicamente, la possibilità che, *in casi eccezionali (adeguatamente documentati e motivati)*, la decorrenza della sanzione in questione venga ulteriormente posticipata nel tempo³³ (e sempre per mezzo della stessa deliberazione collegiale che ne dispone l'irrogazione; si pensi, a titolo esemplificativo, all'indagato che sia candidato a delle elezioni).

Da quanto precede discende che, di norma e in mancanza di diversa e specifica determinazione collegiale (che invece ne disponga un differimento), la deliberazione di irrogazione della sanzione (e, quindi, la sospensione) acquista efficacia (solo) con la comunicazione nei confronti del professionista destinatario. E ciò in base alla regola generale secondo cui l'incidenza restrittiva sulla sfera giuridica dei destinatari (per la sottrazione di *utilitates*, il sorgere di obbligazioni ovvero per le limitazioni di facoltà: per mezzo, ad esempio, di atti ablatori e/o sanzionatori), richiede la collaborazione e, quindi, la conoscenza da parte dei medesimi³⁴.

4.5.4. Cancellazione dall'albo professionale. Così come la sospensione, anche la cancellazione dall'albo comporta la cessazione dall'esercizio della libera professione, e viene notificata all'interessato per mezzo dell'ufficiale giudiziario. Tuttavia, è evidente la maggior gravità della sanzione in questione, poiché essa non è circoscritta a un lasso di tempo determinato.

Se, infatti, chi è stato cancellato dall'albo può chiedere di esservi nuovamente ammesso, ciò nondimeno la reinscrizione presuppone che siano cessate le ragioni che avevano determinato la cancellazione e che siano decorsi almeno due anni dall'originario provvedimento sanzionatorio (art. 14, commi 1 e 3, r.d. n. 274/29).

committenza, considerando che il professionista non avrebbe la possibilità di prendere contromisure in ordine a un provvedimento di sospensione anche qualora fosse a conoscenza del procedimento disciplinare a suo carico; b) per questa ragione, non potrebbe mai trovare applicazione in caso di sospensione per morosità (giacché è onere del professionista, consapevole della propria morosità, prendere tutte le misure necessarie per evitare danni alla committenza) oppure in caso di cancellazione (dove è la stessa gravità della sanzione a non tollerare alcun tipo di dilazione).

Ne consegue che cade in errore chi ritiene che la (eventuale) discrasia temporale tra il momento della conoscenza del provvedimento di sospensione e quello in cui esso acquista efficacia trovi la propria giustificazione nella necessità di attendere la sua inoppugnabilità. Se così fosse, infatti, a fronte di un ricorso presentato prima del momento (ovvero il trentunesimo giorno successivo alla notificazione) fissato per la produzione dell'efficacia, questa dovrebbe essere ulteriormente differita (fino alla definizione dello stesso gravame), mentre si è già detto che il provvedimento in questione è un atto amministrativo, come tale immediatamente esecutivo (prima ancora, dunque, del decorso del termine per impugnarlo).

³³ E' evidente, tuttavia, che la posticipazione degli effetti della sospensione non può costituire la regola, ma deve rappresentare l'eccezione. Altrimenti si finirebbe con ammettere la vigenza nell'ordinamento dei geometri di una norma "eccezionale" prevista invece espressamente (dal legislatore) per altri professionisti, della quale, per contro, deve escludersi - in considerazione proprio della sua portata derogatoria - un'applicazione per via di interpretazione analogica.

Non è comunque ammissibile che la sospensione venga posticipata nel tempo qualora sussista il pericolo che i comportamenti scorretti, che hanno dato luogo alla sanzione medesima, possano nel frattempo ripetersi.

³⁴ Detto orientamento è stato peraltro fatto proprio dal legislatore con l'introduzione dell'art. 21- *bis* della l. n. 241/90 (ad opera dell'art. 14 della legge n. 15 del 2005), il quale prevede altresì l'applicabilità, alla fattispecie, della "comunicazione [...] effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile".



4.6. ADEMPIMENTI ACCESSORI

I provvedimenti di sospensione dall'esercizio professionale e di cancellazione dall'albo (la quale ultima comporta – così come la sospensione per morosità - la riconsegna al Collegio territoriale del timbro professionale e del tesserino di riconoscimento, se ed in quanto rilasciato dal Collegio, da parte dell'interessato) devono essere comunicati agli uffici ed agli enti cui normalmente viene trasmesso l'albo del Collegio³⁵.

Tutti, invece, i provvedimenti disciplinari sono annotati nella cartella (anagrafe) personale dell'iscritto, contenuta nell'albo territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 1, del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137. Ne consegue che (ai fini di tale adempimento, così come per la succitata riconsegna del tesserino e timbro professionali) il collegio di disciplina deve provvedere, senza indugio, a comunicare – per mezzo di un apposito servizio di segreteria (istituito presso il Collegio territoriale-Ufficio) – le proprie determinazioni sanzionatorie anche al Consiglio direttivo del (corrispondente) Collegio territoriale (Istituzione).

Gli atti del procedimento disciplinare, depositati presso gli uffici del Collegio territoriale, sono riservati e come tali debbono essere conservati.

Deve considerarsi ammesso che, in casi particolari per gravità e(o) clamore presso la pubblica opinione e, comunque, quando i fatti sono difficilmente oppugnabili, il collegio di disciplina possa pubblicare la propria decisione prima che divenga definitiva, precisando che il provvedimento disciplinare può essere oggetto di ricorso al CNGeGL.

³⁵ Di regola, al Ministero della Giustizia, al CNGeGL, alla CIPAGLP, alla Regione (nelle persone del Presidente e dei componenti la Giunta), all'Amministrazione provinciale e a quella comunale, alle Procure, Tribunali (compresi gli Uffici dei giudici di pace) ed alla Corte di Appello della Provincia, alla Questura e Prefettura della Provincia, ai Comandanti delle Forze dell'Ordine, all'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione della Provincia, all'Agenzia del Territorio della Provincia, al Provveditorato agli Studi della Provincia, al Soprintendente per i Beni Culturali e Ambientali della Provincia, all'Agenzia delle Entrate provinciale e locale e ad ogni altro Ente o ufficio cui di norma viene trasmesso l'albo professionale.



5. IL RICORSO AL CNGeGL AVVERSO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il ricorso al CNGeGL avverso il provvedimento (sanzione) disciplinare introduce un procedimento giurisdizionale diretto al controllo della legittimità (formale e sostanziale) dell'atto amministrativo impugnato. Pertanto, il Consiglio Nazionale (in qualità di giudice speciale) è investito del solo potere di annullare il provvedimento in tutto o in parte (o di confermarlo), e non può sostituirsi all'organo amministrativo titolare del potere disciplinare, imponendo una sanzione diversa, anche se in virtù di una nuova valutazione degli stessi fatti, contestati e accertati.

Questo principio, corollario delle considerazioni svolte in riferimento alla natura (amministrativa) del procedimento promosso dai Consigli di disciplina, è stato enunciato più volte anche dalla giurisprudenza di legittimità, ponendo a fondamento del *decisum* una parabola argomentativa calibrata nei termini che seguono. *"I Consigli [di disciplina] dei collegi provinciali dei geometri e il Consiglio Nazionale assumono nella materia disciplinare diversa qualificazione ed emettono provvedimenti di natura diversa: i primi, preposti alla tutela del decoro della categoria e della deontologia professionale, esercitano un'attività amministrativa di controllo sugli iscritti all'albo, che può dar luogo a provvedimenti sanzionatori di carattere amministrativo; invece, il Consiglio Nazionale, davanti al quale quei provvedimenti possono essere impugnati, assume la veste di organo giurisdizionale speciale, le cui decisioni sono suscettibili del tipico rimedio del ricorso per cassazione (art. 15 - ultimo comma - del r.d. 11 febbraio 1929 n. 274), peraltro in conformità alla disposizione dell'art. 111 della Costituzione, onde il giudizio davanti al Consiglio Nazionale su impugnazione del provvedimento irrogativo di sanzione ha ad oggetto, non la rinnovazione di un giudizio svolto nel grado inferiore, bensì il solo controllo sulla legittimità formale e sostanziale dell'atto amministrativo impugnato"* (Cassaz. civ. S.U. n. 13170/91).

Come già si è avuto occasione di evidenziare nell'introduzione, l'art. 15 del r.d. n. 274/29, al comma 2, dispone che *contro* i provvedimenti sanzionatori del Consiglio di disciplina territoriale, *"...entro 30 giorni dalla notificazione, è dato ricorso, tanto all'interessato quanto al Procuratore del[la Repubblica] al [Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati]..."*³⁶.

L'art. 5, comma 1, del d.m. 15 febbraio 1949, recante le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi suddetti, a sua volta, dispone che il ricorso al Consiglio

³⁶ Il Consiglio Nazionale è altresì giudice speciale per le impugnative avverso le decisioni dei Collegi provinciali riguardanti l'iscrizione e la cancellazione dall'albo e(o) dal registro dei praticanti e per i reclami contro i *risultati* delle elezioni del Consigli direttivi degli stessi Collegi, ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. n. 382/44.



Nazionale "è presentato o notificato nell'ufficio del [...] Collegio [il cui Consiglio di disciplina] ha emesso la deliberazione che si intende impugnare".

Ebbene, dal combinato disposto delle norme testé riportate si ricava: a) che le impugnazioni contro le deliberazioni sanzionatorie adottate dai Consigli di disciplina sono rivolte al Consiglio Nazionale; b) che l'impugnazione è presentata o notificata al Collegio (ufficio!) provinciale del Consiglio di disciplina.

Quest'ultima regola, non consente solo l'individuazione della data della presentazione dell'impugnazione³⁷, ma è funzionale all'instaurazione del contraddittorio verso il Consiglio di disciplina, *recte* il collegio di disciplina, il quale, ricevuto il gravame, ha il potere d'immediata presentazione di controdeduzioni e di impugnazione incidentale.

Nel procedimento giurisdizionale relativo ai provvedimenti disciplinari, infatti, non è contemplata alcuna altra forma di conoscenza da parte del collegio (inquirente e giudicante) del Consiglio di disciplina dell'impugnazione proposta dal professionista sanzionato.

Da quanto precede discende che l'impugnazione al CNGeGL avverso il provvedimento di un collegio (di un Consiglio di) disciplina irrogativo di una sanzione disciplinare può avvenire esclusivamente attraverso la preventiva presentazione o notificazione del ricorso nell'ufficio del Collegio del Consiglio di disciplina che ha emesso la deliberazione: è pertanto irricevibile il ricorso presentato direttamente al CNGeGL.

Per quanto concerne i profili procedurali regolati dal succitato art. 5 d.m. '49, commi dal terzo al sesto, si rinvia integralmente alla versione di lettura delle disposizioni medesime come prospettata nell'introduzione.

Va tuttavia puntualizzato che, ai sensi del settimo comma dell'art. 5, l'ufficio del Collegio (territoriale) del Consiglio di disciplina deve trasmettere al CNGeGL il fascicolo degli atti del procedimento in busta sigillata, onde garantirne l'opportuna riservatezza. E, unitamente a detta busta sigillata, lo stesso ufficio dovrà altresì inviare, in fascicolo separato, copia in carta libera del ricorso e della deliberazione impugnata.

³⁷ Al fini della tempestività dell'impugnazione al CNGeGL occorre, invero, avere riguardo alla data di ricezione del ricorso da parte del Collegio del Consiglio di disciplina che ha emesso la deliberazione oggetto di impugnazione, non alla data di spedizione dell'atto da parte dell'interessato a mezzo del servizio postale. A nulla vale in senso contrario l'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale parziale del combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4, comma 3, l. n. 890 del 1982 ad opera della sent. Corte cost. n. 477 del 2002, giacché il principio stabilito dalla citata pronuncia del giudice delle leggi - che ha anticipato, per il notificante, il perfezionamento della notificazione a mezzo posta alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (salvo restando, per destinatario, il perfezionamento della notificazione alla data della ricezione) - è applicabile solo allorché risulti certa la data di consegna dell'atto a chi dovrà procedere alla sua spedizione, il che si verifica solo nei casi in cui la parte impugnante si rivolga all'ufficiale giudiziario (abilitato a utilizzare il servizio postale), e non in quelli di spedizione diretta da parte dell'interessato a mezzo del servizio postale, sia pure con la richiesta del servizio raccomandato.



6. CONSIDERAZIONI FINALI

I Consigli di disciplina operano in piena autonomia organizzativa e con indipendenza di giudizio.

In mancanza di diversa previsione di legge, le spese di funzionamento dei Consigli di disciplina (e, quindi, dei collegi di disciplina) si considerano a carico dei corrispondenti Collegi territoriali, in ossequio ai succitati principi di autonomia e indipendenza.

Presso gli uffici dei Collegi territoriali sono istituiti degli appositi servizi di segreteria, con protocollo dedicato, per il necessario supporto all'esercizio della funzione disciplinare nei confronti dei propri iscritti.

Roma, 25 marzo 2014



INDICE

1. INTRODUZIONE

1.1. Riferimenti normativi	2
- Art. 8, d.p.r. 7 agosto 2012, n. 137	2
- Art. 1, comma 1, d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 382	4
- Art. 10, r.d. 11 febbraio 1929, n. 274	4
- Art. 11, r.d. 11 febbraio 1929, n. 274	4
- Art. 12, r.d. 11 febbraio 1929, n. 274	5
- Art. 13, r.d. 11 febbraio 1929, n. 274	6
- Art. 14, r.d. 11 febbraio 1929, n. 274	6
- Art. 17, l. 20 ottobre 1982, n. 773	7
- Art. 2, l. 3 agosto 1949, n. 536	7
- Art. 15, r.d. 11 febbraio 1929, n. 274	9
- Art. 5, d.m. 15 febbraio 1949	9
1.2. Premesse	10
1.2.1. Presupposti soggettivi	10
1.2.2. Presupposti oggettivi	10
1.2.3. Natura del procedimento disciplinare	11
1.2.4. Legge n. 241/90 – applicabilità	11
1.2.4.1. L'articolo 2 della l. n.241/1990 <i>[conclusione del procedimento]</i>	12
1.2.4.2. L'articolo 3 della l. n. 241/1990 <i>[obbligo di motivazione]</i>	12
1.2.4.3. Annullabilità d'ufficio (in via di autotutela)	12
1.2.4.4. <i>[il contraddittorio – rinvio]</i>	12
1.2.4.5. <i>[Indicazioni sull'impugnabilità]</i>	12
1.2.4.6. Efficacia del provvedimento [...]	12
1.2.5. Obbligatorietà dell'azione disciplinare	12
1.2.6. Prescrizione dell'illecito deontologico	13



1.3. Consiglio di disciplina e collegio di disciplina	13
1.3.1. Riparto di competenze	13
1.3.2. Astensione e "ricusazione"	14
1.3.3. <i>Quorum</i> costitutivo e funzionale	15
2.L'AZIONE DISCIPLINARE	
2.1. Atti d'impulso	15
2.2. L'istruttoria preliminare	16
2.3. Rinvio a giudizio disciplinare	16
2.4. Procedimento disciplinare e processo penale	17
3.TRATTAZIONE E DECISIONE COLLEGALE DELL'AFFARE DISCIPLINARE	
3.1. Il contraddittorio nel procedimento disciplinare	18
3.2. Accesso ai documenti	19
3.3. Discussione del procedimento	20
3.4. La decisione (delibera collegiale)	20
4.IL PROVVEDIMENTO FINALE: LA SANZIONE	
4.1. Il contenuto	21
4.2. La motivazione	21
4.3. La esecutività	22
4.4. La notificazione	22
4.5. Le sanzioni	23
4.5.1. Avvertimento	23
4.5.2. Censura	23
4.5.3. Sospensione dall'esercizio della professione	23
4.5.4. Cancellazione dall'albo professionale	24
4.6. Adempimenti accessori	25
5. IL RICORSO AL CNGeGL AVVERSO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	26
6. CONSIDERAZIONI FINALI	28